# SENATO DELLA REPUBBLICA

\_\_\_\_ IX LEGISLATURA \_\_\_\_

(N. 1800)

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa sei senatori GUALTIERI e FERRARA SALUTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1986

Celebrazione del nono centenario dell'Università di Bologna

Onorevoli Senatori. — La più antica università del mondo, l'Ateneo bolognese, celebrerà, nel 1988, il IX Centenario della sua fondazione.

Questo anniversario non deve essere affrontato come una delle tante, anche se solenni, cerimonie, ma con un complesso di iniziative culturali e scientifiche, alcune delle quali rese permanenti attraverso la costituzione di una fondazione chiamata a potenziare lo scambio di ricercatori e di esperienze scientifiche con le università di tutto il mondo e a svolgere opere di formazione permanenti ai più alti livelli scientifici e didattici.

Questo ci sembra il modo migliore per ricordare la lontana data di fondazione del più antico e illustre centro di cultura del nostro Paese.

# IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

# **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

1. Nella ricorrenza del nono centenario della sua fondazione, che si celebrerà nel 1988, è concesso all'Università degli studi di Bologna, « Alma Mater Studiorum », un contributo straordinario di lire 10 miliardi nel triennio 1986-1988.

### Art. 2.

- 1. Il contributo di cui al precedente articolo è devoluto:
- a) all'organizzazione e all'attuazione di manifestazioni, celebrazioni, congressi, seminari e convegni di studio e ad attività editoriali, anche in collaborazione con università o enti di ricerca italiani e stranieri, dedicati alla storia dell'Ateneo bolognese e alle sue relazioni con i maggiori centri scientifici europei ed extraeuropei;
- b) al recupero (anche edilizio), al restauro, al riordino e alla collocazione in idonee sedi di materiale storico, artistico, archivistico e museografico dell'Università di Bologna, nonchè all'apertura al pubblico delle stesse e ad iniziative divulgative e didattiche, anche attraverso l'allestimento di mostre finalizzate alla valorizzazione del ruolo scientifico dell'Università presso la pubblica opinione:
- c) al finanziamento di un Seminario internazionale permanente sulla formazione superiore degli studenti e sul rapporto tra definizione dei *curricula* e processi dell'innovazione, e all'organizzazione, con cadenza annuale, di « Colloqui internazionali sulla didattica universitaria e la condizione giovanile », di concerto con la Conferenza dei rettori delle università italiane;
- d) all'istituzione di un Centro internazionale di ricerca sulla storia delle università e delle istituzioni di alta cultura, in

#### IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

consorzio con le principali università europee.

2. Per il finanziamento del Centro e per l'effettuazione del Seminario e dei Colloqui di cui alla lettera c) del comma 1 è disposto, a partire dall'esercizio 1988, uno stanziamento annuo di lire 1 miliardo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

# Art. 3.

- 1. È costituito un Comitato scientifico composto: dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo delegato; da un rappresentante del Presidente del Consiglio dei Ministri; dal presidente dell'Accademia dei Lincei; dal presidente della Conferenza dei rettori; dal rettore dell'Università di Bologna; da tre alte personalità della cultura, nominate, su proposta del rettore dell'Università di Bologna, dal Consiglio dei Ministri; da tre alte personalità della cultura, nominate rispettivamente dal comune di Bologna, dalla provincia di Bologna e dalla regione Emilia-Romagna.
- 2. Il Comitato dovrà svolgere una funzione di indirizzo generale sulla ripartizione dei fondi e sulla loro utilizzazione, in relazione ai fini prefissati.

#### Art. 4.

- 1. Al servizio dell'università italiana e per potenziare lo scambio di ricercatori e di esperienze scientifiche con le università europee e di tutto il mondo, nonchè per svolgere opera di formazione permanente ai più alti livelli scientifici e didattici, è costituita una Fondazione per la promozione degli alti studi.
- 2. La Fondazione ha sede presso l'Università di Bologna e ad essa è preposto un Comitato scientifico costituito: dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo delegato, dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica o da un suo delegato, dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dal presidente della Conferenza dei rettori, dal rettore dell'Università di Bolo-

#### IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gna e da due rettori eletti dalla Conferenza dei rettori.

3. La Fondazione, che ha autonomia gestionale e contabile, può attribuire a studiosi stranieri di comprovata competenza scientifica contratti di diritto privato in aree disciplinari da sviluppare per il potenziamento della ricerca e dell'insegnamento nell'Ateneo di Bologna e in altri atenei italiani.

#### Art. 5.

- 1. Il contributo di cui all'articolo 1 è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per una somma pari a 4 miliardi per il 1986, 4 miliardi per il 1987 e 2 miliardi per il 1988.
- 2. Agli impegni, liquidazione e pagamenti provvede il rettore in deroga alle norme di contabilità pubblica vigenti e secondo norme disposte entro il termine perentorio di sessanta giorni con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro del tesoro. Tali norme dovranno consentire rapidità di spesa ed essere improntate al rispetto dell'autonomia degli organi universitari in ordine alla destinazione dei fondi ed alle modalità del loro uso.
- 3. Le somme non impegnate per le finalità di cui all'articolo 2 possono essere utilizzate dal Comitato per il potenziamento di strutture di ricerca in settori in cui si è distinta, nei secoli, l'Università di Bologna.

# Art. 6.

1. Le donazioni di beni immobili e mobili da chiunque effettuate a partire dalla data di approvazione della presente legge e fino al 31 ottobre 1988, a favore dell'Università di Bologna per la celebrazione del suo novecentesimo anniversario, sono esenti dalle imposte di successione e donazione, dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e

# IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sono soggette alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 50.000.

- 2. Le liberalità fatte a favore dell'Università di Bologna, nel periodo e per i motivi di cui al comma precedente, sono deducibili dal reddito d'impresa oltre la misura del 2 per cento prevista dalla lettera c), secondo comma, dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e comunque in misura non superiore al reddito d'impresa dell'anno di imputazione.
- 3. Sono deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche, se non sono dedotte nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a determinarlo e purchè risultino da idonea documentazione, le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dell'Università nel periodo e per i fini di cui al comma 1.